



SENATO ACCADEMICO	17 febbraio 2016
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	24 febbraio 2016
DECRETO RETTORALE DI EMANAZIONE	Rep. n. 329/2016 Prot. 22815 - 25/02/2016
STRUTTURA COMPETENTE	<u>Segreteria Organi Centrali ed Elezioni</u>
ENTRATA IN VIGORE	25 febbraio 2016

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Sommario

Articolo 1 - Composizione, durata del mandato e compiti.....	1
Articolo 2 - Nomina dei rappresentanti negli organi	3
Articolo 3 - Sedute del Consiglio	3
Articolo 4 - Ordine del giorno	4
Articolo 5 – Verbali.....	4

Articolo 1 - Composizione, durata del mandato e compiti

1. Il Consiglio del personale tecnico amministrativo, di seguito denominato Consiglio, è un organo collegiale di rappresentanza. Ai sensi del vigente Statuto il numero dei componenti del Consiglio è così determinato:

- a. due per ogni Dipartimento;
- b. dodici per l'Amministrazione centrale;
- c. quattro per il Sistema Bibliotecario di Ateneo.

L'elezione del Consiglio avviene con le modalità stabilite in apposito regolamento.

2. Le attività svolte dai componenti del Consiglio sono da considerare attività di servizio a tutti gli effetti. Le assenze dalle sedute possono essere giustificate per comprovati motivi. La mancata partecipazione, senza giustificazione, a quattro sedute consecutive, comporta la decadenza dalla carica.
3. La prima riunione del Consiglio è convocata e presieduta dal decano tra i componenti del Consiglio eletti. In tale seduta il Consiglio procede all'elezione del Presidente e del Vicepresidente.
4. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Presidente e del Vicepresidente spetta a tutti i componenti del Consiglio. Le candidature sono obbligatorie.
5. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente avviene con voto segreto.
6. Il Presidente e il Vicepresidente vengono eletti fra i candidati in due tornate distinte a maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti nelle prime due votazioni. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi nella seconda votazione. Risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti validi. Ogni componente del Consiglio può esprimere una sola preferenza.
7. Il Presidente:
 - a. rappresenta il Consiglio;
 - b. convoca, per iscritto, e presiede le sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio;
 - c. predispone l'ordine del giorno delle sedute;
 - d. promuove l'attuazione delle deliberazioni assunte;
 - e. nomina, su proposta del Consiglio e in caso di necessità, commissioni di lavoro interne al Consiglio stesso;
 - f. nomina, sentito il Consiglio, il Segretario;
 - g. cura la pubblicità dei verbali del Consiglio.
8. Il Vicepresidente:
 - a. sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
9. Il Segretario:
 - a. redige i verbali e collabora con il Presidente per gli adempimenti amministrativi;

b. conserva tutti i documenti relativi all'attività del Consiglio.

Articolo 2 - Nomina dei rappresentanti negli organi

1. Ai sensi del vigente Statuto spetta al Consiglio la designazione del rappresentante del personale tecnico amministrativo in Consiglio di Amministrazione e l'elezione del rappresentante del personale tecnico amministrativo in Senato Accademico. Il Consiglio provvede anche all'individuazione di un supplente per ogni rappresentante, che partecipa alle sedute in caso di sua assenza.
2. La designazione del rappresentante del personale tecnico amministrativo in Consiglio di Amministrazione, l'elezione del rappresentante del personale tecnico amministrativo in Senato Accademico e l'individuazione dei loro rispettivi supplenti avviene tra i candidati, appartenenti ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo che hanno presentato la loro candidatura sulla base di avvisi pubblici.
3. Il rappresentante del personale tecnico amministrativo in Consiglio di Amministrazione, il rappresentante del personale tecnico amministrativo in Senato Accademico ed i loro rispettivi supplenti restano in carica per un massimo di quattro anni accademici, salvo il venire meno dei requisiti, possono essere rieletti per una sola volta.
4. In caso di dimissioni o decadenza dalle cariche di cui ai commi precedenti, si procede rispettivamente a nuova designazione oppure a nuova elezione e nuova individuazione.
5. La designazione del rappresentante del personale tecnico amministrativo in Consiglio di Amministrazione, l'elezione del rappresentante del personale tecnico amministrativo in Senato Accademico e l'individuazione dei loro rispettivi supplenti avviene con voto segreto.

Articolo 3 - Sedute del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato per iscritto dal Presidente almeno una volta ogni 2 mesi. Esso inoltre viene convocato ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su motivata richiesta scritta di almeno 1/5 dei componenti del Consiglio. In quest'ultimo caso la convocazione deve avvenire entro 6 giorni dalla presentazione della richiesta.
2. La convocazione avviene tramite messaggio di posta elettronica inviato ai componenti del Consiglio ai rispettivi indirizzi. La convocazione deve essere inviata con un preavviso di almeno 6 giorni, che possono essere ridotti in caso di convocazione d'urgenza.
3. Qualora non vengano discussi tutti gli argomenti all'ordine del giorno nella medesima seduta, viene concordata subito la data di aggiornamento.

4. Le sedute sono valide quando vi partecipi almeno la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, dedotti gli assenti giustificati, purché siano presenti almeno 1/3 dei componenti del Consiglio.
5. Le votazioni di provvedimenti avvengono con voto palese, salvo venga diversamente deciso dai presenti, all'unanimità.
6. Le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono il consenso della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. L'elezione degli ulteriori rappresentanti del personale tecnico amministrativo non previsti all'Art. 2 avviene con voto segreto.

Articolo 4 - Ordine del giorno

1. Il messaggio di convocazione deve riportare esplicitamente l'indicazione dei diversi argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a inserire nell'ordine del giorno quelli proposti per iscritto da almeno 1/5 dei componenti del Consiglio. 2. Gli argomenti vengono, di norma, discussi secondo la loro collocazione nell'ordine del giorno.

Articolo 5 – Verbali

1. Il verbalizzante prende nota degli interventi, riportando a verbale soltanto un sunto degli interventi stessi, in quanto necessario a giustificare la decisione finale.
2. Ciascuno dei presenti può chiedere di riportare integralmente il proprio intervento nel verbale, in tal caso ne fornirà il testo scritto al verbalizzante.
3. Gli atti del Consiglio sono pubblici secondo le norme vigenti.